

Publicato il 28/03/2018

N. 03422/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03372/2016 REG.RIC.
N. 03373/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3372 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Bonanni, Pietro Gambino, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Bonanni in Roma, via Crescenzo, 2 Sc. A Int. 1;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 3373 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Bonanni, Pietro Gambino, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Bonanni in Roma, via Crescenzo, 2 Sc B Int 3;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Salute non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 3372 del 2016:

del provvedimento di diniego del riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio. esecuzione del giudicato: sentenza 4345/2015 emessa dal tar del lazio sezione i bis.

quanto al ricorso n. 3373 del 2016:

decreto n. 4740/n del 17.12.15 con il quale il ministero ha disposto all'art. 1) l'annullamento del d.m. 814/n del 01.03.10 e all'art. 2) il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "-OMISSIS-" in attuale fase di remissione clinica e strumentale.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza collegiale n. 12697/2016 con cui è stata disposta una CTU ed assegnato alle parti il termine di 30 giorni per la nomina del proprio consulente tecnico;

Vista la successiva ordinanza n. 3299/2017 con cui il predetto termine è stato differito di ulteriori 30 giorni;

Considerato che alla Camera di Consiglio odierna il Collegio ha rilevato il mancato deposito in atti della relazione sulla CTU, che l'Avvocato di parte ha rappresentato che questa è stata regolarmente effettuata nei termini previsti, che il mancato deposito della stessa può essere attribuito a disagio postale;

Ritenuto necessario ordinare al CTU di ritrasmettere la relazione peritale, depositandone, oltre alla copia cartacea, anche copia in formato PDF, in forma telematica, con firma digitale ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, nonché dell'art. 9, comma 1, del relativo Allegato A, ossia nei formati di cui all'art. 12 del medesimo Allegato A, con le modalità ivi descritte negli artt. 7 e 8, utilizzando gli appositi moduli in formato PDF, scaricabili dal Sito istituzionale della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), in cui deve essere indicato il numero dei ricorsi introduttivi (R.G. 3372/2016 e 3373/2016); ai fini del deposito del formato elettronico della relazione e degli allegati connessi all'incarico conferito, il verificatore dovrà collegarsi al sito della Giustizia Amministrativa (<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html>), selezionare "Modulistica" sub "Processo amministrativo telematico" (in alto a destra), poi "Moduli" e, quindi, "Modulo PDF deposito ausiliari del Giudice e parti non rituali", da compilare in ogni sua parte e, quindi, firmare con firma digitale;

Per gli incumbenti in parola è assegnato al CTU il termine di ulteriore 30 gg per il deposito almeno della relazione in parola, in originale cartaceo debitamente sottoscritto - e in copia digitale ovvero in originale con firma digitale - con gli eventuali allegati presso la Segreteria della scrivente Sezione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza; rappresentando che il ritardo nell'adempimento potrà essere valutato al fine della riduzione del compenso spettante al CTU; compenso che sarà liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm. e del d.P.R. n. 115/2002, con separato decreto, a seguito di presentazione da parte del verificatore della relativa

parcella entro il termine decadenziale previsto dall'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Rinvia per il seguito della trattazione alla camera di consiglio del 10.10.2018.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Paola Patatini, Referendario

L'ESTENSORE
Floriana Rizzetto

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.